



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Prot. 822

Oggetto: avviso pubblico per la candidatura a Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese (C.B.N.).

Il Consorzio di Bacino Basso Novarese deve provvedere alla nomina del proprio Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 12/07/2016.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura, mediante apposita istanza, avente valore di dichiarazione, predisposta dal Consorzio e allegata al presente avviso.

All'istanza-dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere tassativamente allegati:

- il *curriculum vitae* attestante i titoli di studio, le competenze tecniche o amministrative, le professionalità, l'attività lavorativa, le esperienze svolte, nonché ogni altro elemento che il candidato riterrà idoneo indicare per comprovare di possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
- la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

L'avviso e il modello di istanza, possono essere richiesti rivolgendosi direttamente al Consorzio, via Socrate n. 1/A 28100 Novara, tel. 0321 -397298 (orario di ufficio 8.30-12.30 e 14.30-16.00 dal lunedì al venerdì). Sono altresì scaricabili dal sito www.cbbn.it sotto il link: appalti e gare.

La candidatura, completa di ogni allegato, dovrà essere trasmessa all'indirizzo cbbn@pec.cbbn.it ovvero consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata a.r., posta celere (se con ricevuta) oppure a mezzo corriere abilitato con attestazione di ricevuta al Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate n. 1/A 28100 Novara (orario di ufficio 8.30-12.30 e 14.30-16.00 dal lunedì al venerdì), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/08/2016. Non potranno essere tenute in considerazione istanze che non pervengano con le modalità e nei tempi sopra indicati.

Ciascun candidato dovrà, a pena di esclusione, osservare quanto stabilito dallo Statuto consortile nell'art. 20, commi 4-5-6-7, di seguito riprodotti:

4. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

5. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

6. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti del Consorzio, il Dirigente, il Segretario del Consorzio, il Revisore dei Conti, nonché gli amministratori degli Enti pubblici che ricoprono incarichi esecutivi, i Consiglieri Comunali degli Enti appartenenti al Consorzio, i dipendenti dei Comuni consorziati e degli Enti che hanno rapporti economici - funzionali con il Consorzio. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro, anche autonomo, di amministrazione, di collaborazione, di consulenza, presso imprese private e pubbliche esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

Sono di seguito ulteriormente specificati i profili di incandidabilità e ineleggibilità previsti rispettivamente dal D. Lgs. n. 235/2012 e dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

Art. 10 D. Lgs. n. 235/2012 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 60 del D. Lgs. n. 267/2000 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali ed ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si comunica che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi. Saranno pertanto condotte verifiche sui contenuti dell'istanza - dichiarazione prodotta. Il trattamento dei dati forniti sarà dunque implicitamente concesso dai candidati con la sottoscrizione dell'istanza e il conseguente inoltro al C.B.N.

Il Presidente dell'Assemblea
Ing. Valter Brusita
(firmato nell'originale)